
 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.11.2007, n. 1131:

Legge Regionale 6 luglio 2001 n. 25 “Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa” 7° Bando - Anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 25 del 6 luglio 2001 recante “Contributi per acquisto, recupero e costruzione della prima casa” pubblicata sul *BURA* n. 15 del 1 agosto 2001;

Visto l’art. 5 della L.R. 54 del 4.10.2001 di modifica all’art.4 della L.R. 6.07.2001 n. 25;

Vista la Legge Regionale 28 settembre 2001 n. 49 relativa all’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 3 della L.R. 06.07.2001, n. 25;

Visto l’art. 145 della Legge Regionale n. 15 del 26.04.2004 relativo a “Modifica ed integrazioni alla L.R. 25/01”;

Visto il Regolamento n. 3/Reg. di attuazione della L.R. 25/2001 approvato con decreto n. 3/Reg. del 20.10.2006 e pubblicato sul *BURA* n. 9 straordinario del 27 ottobre 2006 ;

Visto il Decreto 31.07.2007 n.1/Reg. . pubblicato sul *BURA* n. 46 ordinario del 17.08.2007 relativo alla modifica dell’art. 8 del Regolamento n. 3/Reg. del 20.10.2006 che apporta la seguente modifica:

art. 1, che recita testualmente:

1) La lettera a) del comma 2 dell’art. 8 è sostituita dalle seguenti lettere:

a) **precedono in graduatoria i richiedenti nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e con grado di invalidità non inferiore al 74%;**

b) **richiedenti che realizzano interventi in cui sono previste o realizzate opere atte all’incremento della sicurezza sismica rispetto al grado di sismicità del Comune ove è previsto l’intervento e/o almeno due interventi tesi al risparmio energetico di cui alle lettere a). b). c). d). e) dell’art.8 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e/o interventi per il superamento delle barriere architettoniche.**

2) La lettera b) del comma 2 dell’art. 8 viene così modificata:

b) **a parità di condizioni, precede il richiedente con minor reddito procapite (rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare ed il numero dei componenti dello stesso), in caso di ulteriore parità la maggiore età del richiedente;**

Considerato che il comma 2 dell’art.3 della citata L.R. 25/01 pone in capo alla Giunta Regionale la riserva di finanziamenti, non superiore al 25%, a favore di particolari categorie sociali;

Visto che la L.R. 25/01 consente la presentazione di domande anche a Cooperative ed Imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale e che il Regolamento n.3/Reg. ha individuato criteri univoci per gli stessi operatori, che non risultano coerenti con i singoli privati, è opportuno riservare in favore degli stessi una quota pari che può essere individuato nel 5% dello stanziamento;